



COMUNE DI SCALA

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 42

Del 11-06-2020

COPIA

OGGETTO

ACCONTO IMU 2020 - DETERMINAZIONI

L'anno *duemilaventi* il giorno *undici* del mese di *giugno* alle ore **13:00** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale nella persona dei signori:

		Presenza
Luigi Mansi	Sindaco	Presente
Ivana Bottone	Assessore	Presente
Salvatore Bottone	Assessore	Presente

Partecipa il Segretario Comunale **dott.ssa Franza Dora**

Il Sindaco, Mansi Luigi, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Parere Favorevole per
la Regolarita' tecnica

Il Responsabile del Servizio
f.to: **Sammarco Annarita**

Parere Favorevole per
la Regolarita' contabile

Il Responsabile del Servizio
f.to: **Sammarco Annarita**

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
f.to Mansi Luigi

Il Segretario Comunale
f.to Dora Franza

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

Che la presente deliberazione

Su certificazione del Messo Comunale è stata affissa all'Albo Pretorio comunale in data 11-06-2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267 del 18/8/2000.

Dalla Residenza Municipale, li 11-06-2020

Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Dora Franza

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D. Lgs. 267/2000)

perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 D. Lgs. 267/2000)

Dalla Residenza Municipale, 11-06-2020

Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Dora Franza

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale, li 11-06-2020

Il Segretario Comunale
dott.ssa Dora Franza

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio
in data 11-06-2020

Il Messo Comunale
Maria Rosaria Bottone

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con D.P.C.M del 31 gennaio 2020 (in G.U. n. 26 del 1° febbraio 2020) è stato dichiarato per sei mesi, e quindi fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dalla pandemia COVID-19;
- con decreto del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 sono state estese all'intero territorio nazionale le misure già previste dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, per il contenimento del Contagio da Covid-19;
- con diversi provvedimenti governativi è stata disposta la chiusura forzata di molte attività economiche;
- diverse attività economiche, pur non obbligate alla chiusura, hanno deciso, anche per l'impossibilità oggettiva o temporanea di garantire le misure minime di sicurezza, la sospensione della propria attività;
- la grave crisi economica dovuta all'emergenza da COVID-19 ha determinato in molti contribuenti la difficoltà di adempiere al pagamento della prima rata dell'IMU entro i termini previsti dalla legge.

Considerato che:

- l'art. 1, comma 762, della legge n. 160 del 2019, dispone che «*in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre*»;
- il citato comma 762 dispone altresì che «*in sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote*» deliberate per il 2020 dal Comune;
- l'art. 1, comma 777, lett. b), della legge n. 160 del 2019, prevede che i Comuni possano con proprio regolamento «*stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari*»;
- l'art. 1, comma 775, della legge n. 160 del 2019, dispone che «*Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale*»;
- l'art. 52, del d.lgs. n. 446 del 1997, disciplina la potestà regolamentare del Comune, ponendo vincoli espressi solo in materia di soggetti passivi, oggetti imponibili ed aliquote massime, prevedendo altresì che «*per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*»;
- l'art. 107, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020, convertito nella legge n.27 del 2020 ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;
- l'art. 138, del d.l. n. 34 del 2020, ha abrogato l'art. 1, comma 779, della legge n. 160 del 2019, norma che prevedeva l'approvazione delle aliquote IMU e del regolamento IMU entro il 30 giugno 2020, sicché si rende ora applicabile il regime di approvazione ordinaria, di cui al punto seguente:
- l'art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000, dispone che il termine «*per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione*» e che «*i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*».

Richiamata la Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 8 giugno 2020 Prot. N. 14159 avete ad oggetto “Differimento dei termini di versamento dei tributi locali – Emergenza epidemiologica Covid-19” che prevede “A questo proposito, una menzione particolare merita la possibilità di differimento del termine di versamento dell'imposta municipale propria (IMU), alla luce della disamina sistematica del quadro normativo che disciplina tale tributo. In merito, occorre innanzitutto richiamare il comma 762 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale stabilisce che “In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre.

Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno”.

A sua volta, il successivo comma 777, lett. b) del medesimo art. 1 dispone che “Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono con proprio regolamento:

- a) ...;
- b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari”.

Sulla base di tali norme, quindi, la possibilità di differimento da parte del Comune è preclusa in via generale dal comma 762 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 ma tale disposizione, deve essere correlata con quanto previsto dal successivo comma 777, lett. b) del più volte citato art. 1, che invece consente ai comuni di stabilire con proprio regolamento differimenti di termini per i versamenti qualora ricorrano “situazioni particolari”, fra le quali è sicuramente riconducibile l'emergenza epidemiologica COVID-19 attualmente in atto. È bene ricordare che tali norme sono state previste dal Legislatore in armonia con l'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997, il quale stabilisce che la potestà regolamentare generale degli enti locali deve essere esercitata nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; per cui, anche la normativa di dettaglio del tributo deve sempre ispirarsi a tale principio generale e garantirne il rispetto anche in caso di situazioni particolari.

Tali esigenze devono però essere esaminate alla luce dell'ulteriore considerazione secondo cui tale facoltà può essere legittimamente esercitata dal Comune con esclusivo riferimento alle entrate di propria spettanza e non anche a quelle di competenza statale, le quali, per loro natura, sono interamente sottratte all'ambito di intervento della predetta potestà regolamentare dell'ente locale in materia tributaria. Tale principio porta ad escludere che possano essere deliberati dai comuni interventi - anche di semplice differimento dei versamenti - aventi ad oggetto la quota IMU di competenza statale, relativa agli immobili a destinazione produttiva. Si rammenta, infatti, che il comma 753 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019, stabilisce che “Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento”.

Richiamato l'art.1 comma 777 della Legge n.160 del 2019 il quale prevede che, ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'art. 52 del Decreto legislativo n. 446 del 15.12.1997 i Comuni possono con proprio regolamento: stabilire differimenti di termini di versamento per situazioni particolari;

Ritenuto che in ragione della grave crisi economica determinata dalla pandemia COVID-19, sia opportuno salvaguardare il tessuto economico del territorio comunale, prevedendo la possibilità di corrispondere la prima rata dell'IMU relativa al 2020 entro il 2 novembre 2020, limitatamente ai contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche, da attestarsi a pena di decadenza entro il 2 novembre 2020, su modello predisposto dal Comune e da presentare al Comune entro e non oltre il 30 novembre;

Dato atto altresì che il differimento non è applicabile per il gettito IMU riservato allo Stato derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

Dato atto che non occorre apportare modifiche al bilancio di previsione comunale, trattandosi di un mero differimento del versamento disposto per una parte dei contribuenti IMU.

Dato atto che la presente delibera sarà sottoposta a ratifica del Consiglio Comunale entro il 31 luglio 2020, in sede di approvazione delle aliquote e specificamente nel regolamento IMU;

Acquisiti i pareri di parere di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio di Ragioneria, dott.ssa Annarita Sammarco, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000;

DELIBERA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto

- A) di differire il pagamento della prima rata (acconto IMU prevista per il 16 giugno), al 2 novembre 2020, con le seguenti modalità:
 - limitatamente ai contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche, da attestarsi a pena di decadenza entro il 2 novembre 2020, su modello predisposto dal Comune e da presentare al Comune entro e non oltre il 30 novembre;
- B) che il differimento non è applicabile per il gettito IMU riservato allo Stato derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
- C) di dare atto che il presente provvedimento sarà sottoposto a ratifica del Consiglio comunale entro il 31 luglio 2020, in sede di approvazione delle aliquote e del regolamento IMU;
- D) di dare atto che restano, in ogni caso vigenti, tutte le ulteriori disposizioni in materia;

Di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000, immediatamente eseguibile il presente atto, considerando l'approssimarsi della scadenza della rata di acconto IMU del 16 giugno 2020 e la necessità di garantire un'adeguata informazione ai contribuenti.